



Associazione Nazionale Seniores Enel

Associazione di solidarietà tra dipendenti e pensionati delle Aziende del Gruppo Enel

SEZIONE TERRITORIALE LAZIO-ABRUZZO-MOLISE

E-mail: anselazio17@gmail.com

CODICE FISCALE 97080490580 - www.anse-enel.it

FOGLIO INFORMATIVO N.2 – 2021

QUANDO É IL COMUNE A DOVER PAGARE

Strade, parchi giochi, cimiteri e uffici pubblici: l'obbligo della manutenzione e il risarcimento danni

Ogni città ha i suoi problemi di manutenzione stradale (e non solo): dalle classiche buche alle radici sporgenti, dai cedimenti del marciapiede alla caduta di rami dagli alberi: Tutte queste problematiche (e molte altre) possono dar luogo a incidenti o comunque possono provocare danni a veicoli, persone e cose.

L'Amministrazione Comunale ha l'obbligo di manutenzione, secondo le previsioni dell'art.14 del Codice della Strada, nonché in generale l'obbligo di manutenzione delle cose in custodia previsto dall'art.2051 del C.C.

Nel caso in cui dall'incuria della gestione derivi un danno (partendo dalla gomma rotta per una buca sino ad arrivare alle lesioni in seguito ad una caduta) il danneggiato ha diritto al risarcimento secondo quanto previsto dall'art.2043 del C.C. nonché, come detto, dall'art. 2051 del C.C.

La Corte di Cassazione, con due recenti sentenze del 7 e del 17 Novembre 2020, ha nuovamente ribadito i requisiti fondamentali per poter richiedere il risarcimento danni all'ente responsabile. Stante la presunzione di responsabilità posta sempre a carico del custode prevista dall'art.2051 del C.C, il danneggiato dovrà portare in giudizio la prova di quanto è accaduto, mediante verbali delle autorità intervenute sul posto, testimonianze, resoconti video o fotografici, oltre ovviamente, alla prova della entità del danno subito (mediante documentazione medico-legale).

Il risarcimento potrà essere ridotto (ma non negato, se non in rarissimi casi) in presenza di concorso di colpa del danneggiato, vale a dire quando viene provato in giudizio che il comportamento di chi richiede il risarcimento abbia contribuito in modo rilevante al verificarsi dell'evento stesso (ad esempio il mancato rispetto della segnaletica).

Il Comune non può invece rifiutarsi di corrispondere il risarcimento del danno sostenendo di non essere responsabile della manutenzione stradale, avendo incaricato un'impresa a tal fine. La Suprema Corte ha infatti recentemente ribadito il principio fondamentale della solidarietà tra l'impresa titolare della concessione per la manutenzione stradale e l'ente proprietario della strada in merito alla responsabilità per la manutenzione del manto stradale e delle sue pertinenze. In altre parole, il danneggiato potrà rivolgersi sia all'impresa titolare della concessione sia all'ente locale proprietario per richiedere il risarcimento del danno.

Oltre alle casistiche "classiche" sopra determinate, la Suprema Corte ha sempre sostenuto l'applicabilità della presunzione di responsabilità dell'ente locale-art.2051 del C.C, anche ad altri luoghi, oltre alle pertinenze stradali. Sono risarcibili, ad esempio, le lesioni da caduta provocata dal terreno sconnesso in un cimitero, i danni causati dalla non corretta manutenzione di sedie e panchine negli uffici pubblici e i danni causati ai bambini all'interno delle aree giochi nei parchi pubblici.

Come anche riepilogato dalla Suprema Corte, requisiti fondamentali quindi per poter richiedere il risarcimento del danno all'ente locale – art. 2051 del C.C. (ed art. 14 del Codice della Strada con riferimento alle pertinenze stradali) sono la prova del fatto da cui deriva il danno e la prova della sussistenza e dell'entità del danno stesso, potendo l'ente locale responsabile respingere la sua presunzione di responsabilità solo dimostrando il caso fortuito o la colpa esclusiva del danneggiato nell'evento.

Roma, gennaio 2021